



**CORPI SANITARI INTERNAZIONALI - CROCE ROSSA GARIBALDINA**  
**Forze Internazionali Volontarie di Soccorso e di Pace**  
**ISCRITTA AL RUNTS N. 61475 "ODV"**  
**PRESIDENTE - COMANDANTE GENERALE**

INSERIRE CARTA INTESTATA ETS

Modello B

Ragione sociale: CORPI SANITARI INTERNAZIONALI – CROCE ROSSA GARIBALDINA – FORZE INTERNAZIONALI VOLONTARIE DI SOCCORSO E DI PACE

Codice Fiscale/partita IVA: 96359460589

Indirizzo: VIA DL MARE N. 145 00041 ALBANO LAZIALE

Telefono: 3485140407

Pagina web: WWW. Corpisanitariinternazionali.it

E-mail: cosintcomandogenerale@gmail.com

Pec: associazione.cosint@pec.it

Anno di fondazione:

Forma Associativa:

<input checked="" type="checkbox"/> organizzazione di volontariato	<input type="checkbox"/> associazione di promozione sociale	<input type="checkbox"/> ente filantropico
<input type="checkbox"/> impresa sociale	<input type="checkbox"/> cooperativa sociale	<input type="checkbox"/> rete associativa
<input type="checkbox"/> società di mutuo soccorso	<input type="checkbox"/> associazione	<input type="checkbox"/> fondazione
<input type="checkbox"/> altro Ente del terzo settore		

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

PRESIDENTE: ALESSANDRO DELLA POSTA NATO A AQUINO IL 28 OTTOBRE 1942 DOMICILIATO ALBANO LAZIALE VIA NAPOLI N. 38

VICE PRESIDENTE FRANCESCO VENTURA, NATO A SN MICHELE DI BARI IL 29 DICEMBRE 1950 IVI DOMICILIATO;

SEGRETARIO NICOLAE MAZILU NATO IN ROMANIA IL 06 DICEMBRE 1983 DOMICILIATO A CAPENA (RM) VIA DEGLI OLIVI N. 6/A

Finalità (in breve):

VOLONTARIATO, AIUTI UMANITARI, SANITA' VARIE PREVENZIONI : DAL DIABETE , DEL RENE, COLON ECC.

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di ALBANO LAZIALE

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: .....NO..... 2022: .....NO..... 2023: .....NO.....

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: .....NO..... 2022: .....NO..... 2023: .....NO.....

Luogo e data ALBANO LAZIALE , li 05...../...07.../...2024.....

Firma del legale rappresentante



ALESSANDRO DELLA POSTA  
*Alessandro Della Posta*

**COSINT.** Corpi Sanitari Internazionali – Croce Rossa Garibaldina – Forze internazionali Volontarie di Soccorso e di Pace  
Guardia d’Onore Nazionale Garibaldina del risorgimento – MENTANA – in virtù di atto Ministero Difesa  
Comando Generale Via del mare n.145 – 00041 Albano Laziale (RM) C.F. 96359460589 tel. Cell. 328/1766040  
PEC. [associazione.cosint@pec.it](mailto:associazione.cosint@pec.it) - mail [cosintcomandogenerale@gmail.com](mailto:cosintcomandogenerale@gmail.com) - [www.corpisanitariinternazionali.it](http://www.corpisanitariinternazionali.it)

B 25407

P

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"CORPI SANITARI INTERNAZIONALI - CROCE ROSSA GARIBALDINA - FORZE  
INTERNAZIONALI VOLONTARIE DI SOCCORSO E DI PACE - ODV"

PREMESSA E CENNI STORICI

La fondazione della Legione Garibaldina risale al 7 Maggio 1860 con l'ordine del Generale Giuseppe Garibaldi, Eroe dei Due Mondi e Cavaliere dell'Umanità, Medaglia d'Oro al Valor Militare. Tale ordine fu confermato nel successivo Decreto datato Salemi 14 Maggio 1860, con il quale il Generale assumeva la Dittatura del Regno delle Due Sicilie. Egli fu, inoltre, l'artefice del ricongiungimento della Sicilia e dell'Italia Meridionale alla Nazione ed al Regno d'Italia.

La legione combatté per la libertà della Grecia nelle successive Campagne del 1897 e del 1912 agli ordini del Generale Ricciotti Garibaldi, figlio dell'Eroe.

Partecipò, inoltre, agli ordini del Generale Peppino Garibaldi, figlio di Ricciotti, alla 1ª Guerra Mondiale nella Campagna Garibaldina di Francia (Aragonne 1914), battaglia combattuta nella regione nord-est della Francia tra la Lorena e la Sciampagna, attraversata dalla Mosa e coperta di foreste. Qui vi morirono i fratelli Garibaldi, nipoti dell'Eroe accorsi in aiuto della Francia al comando della Legione Garibaldina per combattere i tedeschi; ed alla Guerra 1941-1943, formando i battaglioni "Nizza", "Contea" e "Monaco" agli ordini del Generale Ezio Garibaldi.

Successivamente il Comando della Legione Garibaldina ricostituita fu assunto, nell'ordine, dai Generali Garibaldini: Goffredo Salvatore Fano, Ugo Biagioni Gazzoli e Giuliano Antonini. Il 29 novembre 1985 il Generale Giuliano Antonini, comandante dei "Corpi Nazionali Garibaldini" e Comandante Onorario della Legione, cedeva il Comando al Generale di Divisione Garibaldina, Onorevole Principe Alliata di Montereale.

Il nuovo Comandante riuniva i superstiti del Consiglio Nazionale che cooptava nuovi membri e decideva con due successive votazioni, il 24 Giugno 1986 ed il 14 Ottobre dello stesso anno di conferire alla Legione lo status di "Libera Associazione Culturale", I CORPI SANITARI INTERNAZIONALI con sigla "CO.S.INT", sono pertanto diretta emanazione della leggendaria LEGIONE GARIBALDINA della quale costituivano una Direzione Generale, la "CROCE ROSSA GARIBALDINA", in sigla "C.R.G.", che rappresentava la versione civile dei "Servizi Sanitari Militari" della Legione e che godeva statutariamente di ampia autonomia sin dal 28 giugno 1986.

In data 20 gennaio 1988, con formale autorizzazione del Comandante Generale pro tempore della Legione, Onorevole Principe Giovanni Alliata di Montereale, il Generale di Divisione Garibaldina Mario Jovene, nato a Napoli il 16 febbraio 1916, già Direttore Generale della C.R.G., con atto costitutivo e statuto registrati al n. 4847 dell'Archivio Notarile Distrettuale di Roma, costituiti i "CORPI SANITARI GARIBALDINI", in sigla "CO.S.I.G.", con gli stessi uomini, gli stessi scopi, lo stesso giuramento, lo stesso stemma, la stessa bandiera e la stessa uniforme, con registrazione presso l'Ufficio Legalizzazione della Procura della Repubblica - Tribunale Ordinario di Roma, in data 13 febbraio 1989 sotto il numero 97 (novantasette).

L'Associazione, con la denominazione "Corpi Sanitari Internazionali Garibaldini", è stata iscritta, con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 994/90 del 14 maggio 1990, all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Successivamente in data 13 luglio 2001, con regolare assemblea straordinaria, ne fu modificata la denominazione in "CORPI SANITARI INTERNAZIONALI", in sigla "CO.S.INT." e fu adottato un nuovo statuto, registrato in data 27 luglio 2001, al fine di conformarsi allo status giuridico di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale). Inoltre, con la denominazione "Corpi Sanitari Internazionali", l'Associazione è stata iscritta con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. D4242 del 16 dicembre 2003 nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art.3 della Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 29.

*[Handwritten signature and official stamp]*

Successivamente, in data 05 dicembre 2005, con regolare Assemblea Straordinaria tenutasi a Roma presso lo studio del Notaio Dott.ssa Marina Manzella Rep. 152807, fu adottato un nuovo Statuto, registrato il 29.12.2005 al repertorio n. 2035 dell'Agenzia delle Entrate Roma II con il quale furono apportate delle modifiche per conformarsi allo stato giuridico delle ONLUS ai fini dell'accreditamento per la concessione del contributo del 5 per mille previsto dall'ordinamento dello Stato Italiano, mentre veniva modificata la denominazione dell'Associazione in "CORPI SANITARI INTERNAZIONALI - CROCE ROSSA GARIBALDINA - FORZE INTERNAZIONALI VOLONTARIE DI SOCCORSO E DI PACE", in sigla "CO.S.INT.", a giusto riconoscimento del prestigio e della storia dell'associazione stessa.

L'Associazione dei Corpi Sanitari Internazionali Garibaldini, in sigla CO.S.I.G., di cui all'atto costitutivo del 20 gennaio 1988, successivamente modificata nella denominazione in Corpi Sanitari Internazionali in sigla CO.S.INT. con decisione assembleare del 13 luglio 2001, e successivamente costituitasi, ai sensi dell'Art. 14 s. Codice Civile, in associazione "ONLUS" assumendo la denominazione di "CORPI SANITARI INTERNAZIONALI - CROCE ROSSA GARIBALDINA- FORZE INTERNAZIONALI VOLONTARIE DI SOCCORSO E DI PACE" in sigla "CO.S.INT.", riconferma quale propria denominazione ufficiale e storica la denominazione statutaria nell'assemblea del 12 dicembre 2005, che nell'ambito delle proprie attività in Italia e all'Estero potrà essere utilizzata anche in forma abbreviata, nelle forme di "Corpi Sanitari Internazionali", "Croce rossa Garibaldina" e "Forze Internazionali Volontarie di Soccorso e di Pace", ovvero dei rispettivi acronimi di "CO.S.INT.", "C.R.G." e "F.I.V.".

L'Associazione dei Corpi Sanitari Internazionali, inoltre nell'ambito delle registrazioni internazionali in lingua inglese utilizzerà la denominazione ufficiale di "INTERNATIONAL MEDICAL CORPS- RED CROSS GARIBALDINA- INTERNATIONAL PEACE FORCE", in sigla "I.M.C". ovvero dei rispettivi acronimi di "I.M.C.", "R.C.G." e "I.P.F.".

La formula della denominazione dell'associazione in lingua inglese potrà essere utilizzata anche nell'ambito delle traduzioni nelle lingue dei singoli Stati presso i quali l'associazione sarà ufficialmente istituita e registrata secondo i rispettivi ordinamenti nazionali.

#### Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'Associazione di Volontariato denominata "CORPI SANITARI INTERNAZIONALI - CROCE ROSSA GARIBALDINA - FORZE INTERNAZIONALI VOLONTARIE DI SOCCORSO E DI PACE - ODV", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

#### Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Albano Laziale (RM) cap.00041 Via del Mare 145
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.



3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

#### Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

Il soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo, salvaguardia della vita umana, del lavoro, e della famiglia, quale primo e insostituibile nucleo della società, autosufficienza alimentare, valorizzazione delle risorse umane;

La conservazione del patrimonio ambientale, quindi tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché, attuazione e consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo con redazione e realizzazione di progetti di conservazione della biodiversità e di quelli attinenti ai principi del protocollo di Kyoto e/o successivi accordi internazionali in materia;

La promozione della cultura, anche con formazione di personale, attraverso l'attuazione di interventi specifici finalizzati alla predisposizione nei Paesi in via di sviluppo di strutture adeguate, per migliorare e tutelare la condizione femminile e dell'infanzia negli ambiti familiari e di lavoro, ove possibile, con la diretta partecipazione dei paesi stessi;

La realizzazione di interventi in materia di socio sanità, di medicina e tecnologia appropriati per lo sviluppo nei settori, medico, e sanitario in genere, agricolo e alimentare. "Sanità" è intesa in senso

lato comprendente non soltanto l'assenza di malattie, ma l'equilibrio psicofisico dell'individuo per cui nel programma dei CO.S.INT. c'è l'attenta vigilanza su tutto quanto può essere nocivo ad esso dal settore sanitario comunemente inteso a quello dell'igiene ambientale ed industriale, dall'alimentare all'ecologico, cooperando ove possibile con le istituzioni o riferendo ad esse sollecitando, ove il caso lo richieda, l'intervento delle Autorità competenti. La formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, cyber bullismo e altre forme di devianza dei minori nonché al contrasto della povertà educativa.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge anche volontariato Cinofilo per aiuto a bimbi problematici, collaborazione con le forze dell'ordine e la protezione civile per ricerca persone scomparse e sostanze proibite, anche nell'ambito delle calamità naturali, conferenze presso università di veterinaria per il controllo dell'aggressività canina.

6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

#### Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

#### Art. 6 Diritti e doveri degli associati



1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

#### Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, con versamento sul C/C dell'Associazione, oppure presso la sede sociale rilasciando la ricevuta di versamento.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

#### Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea degli Associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) Organo di controllo (eventuale).



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.


#### **Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
  2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
  4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
    - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
    - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
    - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
    - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
    - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
    - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
    - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
    - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
  - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

#### **Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

#### **Art. 11 Validità dell'Assemblea**



1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.


#### **Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

#### **Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

#### **Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo**



7

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
  - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
  - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
  - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
  - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
  - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
  - l) istituire sedi operative, sia in Italia e all'Estero nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca e di avocazione.

#### Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente o Comandante Generale è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
  - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

#### Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.



2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

#### Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

#### Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

#### Art. 21 Emblema Logo e Bandiera

1. L'Emblema dei CO.S.INT è costituito da un'Aquila Dorata ad ali aperte, recante fra le zampe la cornetta garibaldina. Tra il corpo dell'aquila e le zampe è inserita in sovrapposizione una croce rossa attraversata per tutta la sua lunghezza dei due bracci da una ben visibile linea dorata bianca, tale da non confondersi con gli emblemi di organizzazioni similari. L'aquila è contornata, a sfondo, da una corona di alloro, aperta sulla parte superiore in corrispondenza della testa e legata alla base da un nastro rosso.

L'Emblema, quando utilizzato su fregi e distintivi della Divisa, va applicato su fondo rosso.

2. La Bandiera Istituzionale dei CO.S.INT. è costituita da un drappo azzurro recante al centro l'Emblema di cui al primo Comma, contornato a corona circolare dalla scritta in oro "Corpi Sanitari Internazionali - Croce Rossa Garibaldina - Forze Internazionali Volontarie di Soccorso e di Pace", ovvero la denominazione internazionale "International Medical Corps - International Peace Force".


Per le attività inerenti al settore operativo del "soccorso sanitario di emergenza", attuate sotto l'insegna della Croce Rossa Garibaldina, potrà farsi uso della Bandiera costituita da un drappo rosso, recante al centro l'Emblema del logo approvato dal Consiglio Direttivo per tale settore, contornato a corona circolare dalla scritta in oro "Croce Rossa Garibaldina - Forze Internazionali Volontarie di Soccorso e di Pace", ovvero la denominazione internazionale "Red Cross Garibaldina - International Peace Force".

Il logo è un marchio registrato al Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Marchi e Brevetti, e qualsiasi autorizzazione viene rilasciata dal Comando Generale per l'utilizzo dello stesso per scopi non contrari all'Ordine Pubblico ed al buon costume.

3. Gli appartenenti ai Corpi Sanitari Internazionali, nell'espletamento delle loro funzioni nell'ambito del Corpo, possono indossare la divisa ordinaria, la divisa di gala, la divisa operativa e fregiarsi dei gradi onorari.

4. La divisa istituzionale ordinaria dei "Co.S.Int." registrata presso l'Ufficio Legalizzazioni della Procura della Repubblica di Roma - Tribunale Ordinario di Roma in data 13 febbraio 1989 sotto il numero 97 (novantasette) è composta come segue:

giacca blu ad un petto, spacco posteriore, quattro bottoni e quattro tasche a soffietto con pattine a tre punte e spalline, bottoni dorati recanti in rilievo l'aquila garibaldina, pantaloni blu senza risvolto, camicia bianca con spalline, cravatta rossa scarlatta, scarpe nere indossate con calze nere, cintura



blu con fibbia cromata recante al centro la croce rossa garibaldina, berretto blu con visiera nera (per le donne berrettino femminile). Sull'uniforme andranno applicati, oltre a quanto eventualmente previsto dallo specifico regolamento interno, i seguenti accessori e segni distintivi:

- emblema dorato dell'associazione, su fondo rosso, da applicarsi come stemma sul berretto;
- alamari raffiguranti foglie dorate su fondo rosso, con stella garibaldina a sette punte, da applicarsi sui baveri della giacca;
- emblema della "Youths of the United Nations Organization, da applicarsi al braccio sinistro;
- stemma pettorale da applicarsi sul taschino sinistro, raffigurante l'emblema dell'associazione;
- sopra il taschino destro un nastrino con la scritta in rosso Corpi Sanitari Internazionali;
- ogni altro futuro distintivo o emblema ufficialmente riconosciuto dall'Associazione.

Tutti gli associati hanno facoltà di applicare sulla divisa, purché ne abbiano titolo, eventuali distintivi di brevetti e/o onorificenze loro conferite.

Le ulteriori caratteristiche delle uniformi e dei gradi, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, saranno disciplinate con apposito Regolamento interno che comprenderà anche le caratteristiche delle uniformi estive e l'uso delle camicie estive.

#### **Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione**


1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

#### **Art. 23 Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.



The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'C. M. M.'. Below the signature is a circular stamp or seal, also in black ink, which is partially obscured by the signature's lines. The stamp contains some illegible text or a logo.



Si certifica che la presente copia, composta di  
n. 10 fogli, è conforme all'originale, firmato  
a norma di legge, depositato nei miei atti.  
Si rilascia dal Dott. CARLO GADDI  
Notaio in Roma, per uso di legge  
Roma addì 19/05/2021

